REGOLAMENTO (CEE) N. 1752/80 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1980

che fissa il prezzo d'obiettivo dei semi di ricino per la campagna di commercializzazione 1980/1981

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 2874/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che prevede misure speciali per i semi di ricino ([1]), in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 3,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere del comitato economico e sociale ([3]),

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2874/77 prevede la fissazione annuale di un prezzo d'obiettivo dei semi di ricino di cui alla sottovoce 12.01 B della tariffa doganale comune ;

considerando che, nel fissare tale prezzo, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale ; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare dei prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2874/77 dispone in particolare che occorre fissare tale prezzo ad un livello equo per i produttori, tenendo conto delle necessità di approvvigionamento della Comunità ; che a tal riguardo occorre mantenere un rapporto equilibrato tra questo prezzo ed il prezzo che può essere ottenuto dai produttori in caso di colture di sostituzione, in particolare di quelle di altri semi oleosi ;

considerando che il prezzo d'obiettivo deve essere fissato per una qualità tipo che occorre determinare tenendo conto della qualità media dei semi raccolti nella Comunità ; che la qualità definita per la campagna 1979/1980 corrisponde a questa esigenza e quindi può essere mantenuta per la campagna successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1980/1981, il prezzo d'obiettivo per i semi di ricino è fissato a 54,37 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 2

Il prezzo di cui all'articolo 1 si applica ai semi :

— alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, e

— con il 2 % di impurità e, nel seme come tale, il 14 % di umidità e il 45 % di olio.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

V. BALZAMO

([1]) GU n. L 332 del 24. 12. 1977, pag. 1.
([2]) GU n. C 97 del 21. 4. 1980, pag. 33.
([3]) Parere reso il 26 marzo 1980 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).